

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276



PRIME EMERSIONI DAL PROCESSO SULLA MATTANZA NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE*

*Luigi Romano**

Abstract

This article is an attempt to reconstruct the first factual elements emerging from the hearing that is currently taking place before the Santa Maria Capua Vetere Assize Court on the violence of 6 April 2020 perpetrated by prison police officers in the Santa Maria Capua Vetere prison. The legal issues and findings of fact are manifold and will necessarily have to be verified through the examination of the witnesses of the defendants' defences, with full respect for their constitutional rights. However, it is not the profile of personal responsibility that is being investigated, it is not the positions of the individual officers, what is being sought to be emphasised is a model of punishment of which violence seems to be an indispensable element.

* Il procedimento sulle violenze nell'istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 è cominciato le denunce dei detenuti e delle loro famiglie, delle figure di garanzia e delle associazioni come Antigone. I reparti del carcere portano i nomi dei fiumi (Volturno, Tevere, Danubio...) e i fatti oggetto del procedimento sono avvenuti al Nilo, dedicato alla detenzione comune. Le contestazioni coprono un ventaglio di fattispecie ampio. Dopo la fase cautelare, una lunghissima udienza preliminare, un giudizio abbreviato, attualmente il processo si svolge innanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. La Corte dovrà giudicare 105 posizioni, tra queste quella del Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, del Comandante dell'istituto, dei Comandanti del Nucleo traduzioni, dei dirigenti dell'Amministrazione dell'Istituto e dei medici in servizio nel carcere. Le contestazioni presenti negli 85 capi di imputazione hanno ad oggetto il reato di tortura, maltrattamenti e lesioni, abuso di autorità contro i detenuti, falso in atto pubblico, calunnia, depistaggio e rivelazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento, omessa denuncia di reato, e l'omicidio colposo di Hakimi Lamine.

* Luigi Romano è avvocato, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto romano ed è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. È componente del Comitato scientifico di Antigone ed è membro della redazione di *Napoli Monitor* e di *Lo Stato delle Città*.

Keywords: *force, violence, carname, prison, torture, Santa Maria Capua Vetere.*

1. Prospettive dalla camera iperbarica

Le immagini diffuse del circuito di videosorveglianza che ritraggono le operazioni della ‘perquisizione straordinaria’ nell’istituto F. Uccella, hanno in parte determinato la narrazione dei fatti accaduti il 6 aprile del 2020. Sembrerebbero gli unici ricordi di quella vicenda, che con sforzo riusciamo a recuperare da quel tempo in cui ci confrontammo per brevi attimi con il pensiero della ‘fine del mondo’¹. Ormai le nostre pupille si orientano in ‘percezione persistente’ quasi esclusivamente nei confronti delle immagini orrifiche quando costruite con stili e ritmi pornografici. Tali frame riescono a perforare la nostra attenzione lasciando traccia per brevissimi istanti di qualcosa di indefinito, per poi disperdersi in sequenze veloci, appesantite da altre immagini diverse e/o uguali poco importa. In ambito penitenziario, negli ultimi mesi questo schema di consumo si è ripetuto per il caso del ragazzo tunisino

incappucciato, picchiato, e trascinato a peso morto in una cella del carcere di Reggio Emilia, il 3 aprile 2023 e più di recente con alcune immagini delle violenze nel carcere minorile Beccaria ². Anche in questa circostanza, la brutalità delle sequenze irrompe e riesce ad intercettare il desiderio familiare dell’orrendo e dopo pochi secondi quell’apice di tensione svanisce. Eppure, le visioni rimangono parziali, semplificate, e, per quanto contribuiscano a definire alcune congiunture (dentro e fuori di noi), per essere assorbite devono essere contestualizzate, oltrepassando la fitta palude dello scandalo³, evitando di piombare nell’abisso senza memoria. A tale scopo possono servire diversi elementi setacciati attraverso la lente del processo sulla ‘spedizione’ dei plotoni della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti del Nilo. Questo ‘dispositivo ottico’ si affina progressivamente nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove si celebra il processo, in una camera iperbarica ferma nel tempo che costringe tutti gli attori

¹ Le pagine dedicate da De Martino al caso del giovane contadino di Berna e al suo delirio schizofrenico da ‘fine del mondo’ descrivono precisamente alcune sensazioni emerse nel corso dei mesi della pandemia: «Il crollo del mondo, il franare del suo ordine, della sua domesticità e della sua abilità, si manifestavano altresì nel totale spaesarsi del paesaggio o nella irreperibilità della sua aria... La disarticolazione dell’ordine cosmico celeste, terrestre e sotterraneo si accompagnava infine a una profonda alterazione dell’ordine dei rapporti comunitari» (De Martino E., 2019, p. 98).

² Sul punto v. le riflessioni recenti di Verdolini V., *Le violenze all’I.P.M. Beccaria non sono un caso*, on line www.lucysullacultura.com (3 maggio 2023).

³ «Ci sono due modi per guardare i filmati di Santa Maria Capua Vetere. Uno è pensare a che cosa orribile sia successa. L’altro è pensare a tutti quei casi dei quali il filmato non esiste. La sorveglianza video è un’invenzione recente»; v. A. Sofri, *La galera a telecamere spente*, in *Il Foglio*, 6 luglio 2021, on line <https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2021/07/06/news/la-galera-a-telecamere-spente-2621753/>.

di questa vicenda (osservanti, giudici, avvocati, imputati e persone offese) a ripercorrere gli stessi eventi per anni. Al di là delle verità processualmente costruite e delle responsabilità dei singoli imputati che sono oggetto di accertamento e non sono necessarie alla ricostruzione del contesto⁴, appare opportuno evidenziare alcune emersioni fattuali per tracciare la funzione e la posizione della violenza nello spazio di pena⁵.

2. Bagagli ingombranti

Il procedimento è approdato in udienza preliminare portando con sé un giudicato cautelare scomodo. La Corte di Cassazione pronunciandosi sull'esigenze che reggevano la misura cautelare si è in parte esposta con una prima ricostruzione fattuale: «Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra ore 15.30 e le 19.30, all'interno del reparto Nilo del carcere di S. Maria Capua Vetere, numerosi agenti di Polizia Penitenziaria – giunti anche dalle carceri di Secondigliano e di Avellino – hanno esercitato una violenza cieca ai danni

di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro; i detenuti, costretti ad attraversare il c.d. 'corridoio umano' (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti – far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. –, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria».

Secondo la Corte, l'operazione era stata concretizzata attraverso una coordinazione di tutta la catena di comando: «Alle 15.38, nonostante tutti i detenuti fossero rientrati nelle celle, e non si fosse registrata alcuna protesta ulteriore (come comunicato dal [Comandante al Provveditore]), nondimeno il Comandante non bloccava la 'perquisizione', confermando anzi l'operazione ("stiamo

⁴ «Il ruolo che la magistratura svolge in merito alle responsabilità giuridiche personali, infatti, non autorizza una delega della storia ai tribunali né un uso acritico delle fonti giudiziarie. La certezza del diritto richiede una delimitazione dell'oggetto; la coscienza storica esige una sempre aperta contestualizzazione: "Uno storico ha il diritto di scorgere un problema là dove un giudice deciderebbe un 'non luogo a procedere'"» (Portelli A., 2019, p. 340).

⁵ A partire da quanto già sostenuto con Dario Stefano Dell'Aquila (2020) sulle pagine di questa rivista, quasi un anno dopo gli eventi del 6 aprile 2020, il presente lavoro prova ad aggiungere ulteriori frammenti al medesimo impianto analitico.

pianificando l'operazione"); alla 15.59 __ informava la direttrice del carcere che le operazioni stavano per avere inizio ("stiamo per effettuare perquisizione straordinaria") e alle 16.09 comunicava al __ "utilizziamo anche scudi e manganelli", avvisandolo anche della necessità di trasferire alcuni detenuti; in successivi messaggi inviati tra le 16.49 e le 16.54 __ confermava che la perquisizione era in corso e che erano impegnati oltre 200 uomini, essendo intervenuti anche quelli del nucleo di Secondigliano; alla 18.33 inviava al __ un messaggio con cui indicava i 15 detenuti da spostare – che verranno poi trasferiti nel reparto Danubio –, e stilava una relazione, che fotografava e inviava al funzionario del Provveditorato __ mediante *Whatsapp*, in cui accusava falsamente i detenuti già segnalati di aver commesso atti di resistenza»⁶. Il Collegio rigettò senza molti dubbi il ricorso degli imputati in misura cautelare perché dagli atti risultava chiaramente una pianificazione su più livelli (strategico, organizzativo, operativo) che univa da un punto di vista causale le condotte di ogni soggetto coinvolto: apici del comando e agenti al fronte.

Dopo la lunghissima udienza preliminare, il giudizio principale è approdato dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice dell'udienza preliminare, dott. D'Angelo, ha sciolto la riserva il 12 luglio 2022, dopo aver ascoltato le discussioni delle difese degli

imputati e le brevi repliche della Procura. Dalle parole degli attori del processo sono emersi elementi indicativi rispetto alla composizione degli interessi delle parti e soprattutto delle strategie difensive. Gli avvocati degli imputati hanno difeso la legittimità dell'ingresso in istituto: non si trattò di un 'atto abnorme', ma costituì secondo loro una misura necessaria per affrontare il pericolo 'concreto' di una insubordinazione armata, preparata il giorno precedente, il 5 aprile.

I difensori hanno rappresentato che il Paese viveva un clima di tensione durante i primi mesi dell'emergenza pandemica, avvertito in modo particolare nelle carceri dopo le rivolte nel mese di marzo. In questo quadro si è tentato un primo acrobatico capovolgimento dei ruoli perché le vittime si sarebbero dovute identificare negli agenti di polizia penitenziaria, mandati al macello per gestire i momenti di crisi. Al fronte, lontani dai posti di comando, sarebbero stati i soli a sporcarsi le mani mantenendo l'ordine senza batter ciglio.

«La polizia penitenziaria è un corpo militarmente organizzato e, pertanto, l'ordine dei superiori non può essere messo in discussione», è il punto centrale dell'argomentazioni presentate dagli avvocati degli agenti. Per quanto concerne invece l'ipotesi di 'tortura', secondo le difese questa costruzione giuridica è scarsamente interpretativa: bisogna isolare i singoli frame, identificare esattamente il soggetto e la

⁶ Cass. pen., V Sez., 16 marzo 2022, n. 8973, v. la nota a sentenza di Bernardi S., 2022.

condotta tenuta durante il 6 e nei giorni seguenti perché il singolo schiaffo, calcio o la testata non possono essere intesi come tortura.

Alcune dichiarazioni spontanee del Provveditore allora reggente – anche egli imputato – rese nelle lunghe giornate dell’udienza preliminare hanno chiarito anche la posizione dell’apice regionale del D.A.P.: «...momento storico di così grave difficoltà... il 7 aprile mi trovavo nell’ufficio come parafulmine...». La linea del provveditore è sembrata simile a quella degli altri superiori della penitenziaria perché, dopo aver ricostruito l’impatto della pandemia sulle istituzioni carcerarie campane, rimarcò la propria estraneità dalle condotte violente distanziandosi da quanto accaduto anche alla luce della sua carriera professionale. Dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che il vertice regionale dell’amministrazione sia stato indotto in errore dai dirigenti della penitenziaria rispetto alla valutazione degli eventi del 5 aprile (la protesta dei detenuti). Di conseguenza tutta la responsabilità ricadrebbe sul personale di polizia che avrebbe ‘provocato’ un intervento ‘straordinario’ per recuperare con la forza l’ordine interno.

Al di là delle suggestioni difensive, il complesso impianto investigativo (costituito da una documentazione fitta, ore di registrato del circuito di videosorveglianza, le conversazioni recuperate, le denunce alcune molto precise dei detenuti, le evidenze emerse dagli interrogatori di garanzia...)

delineano un ventaglio di responsabilità ampio che soltanto la fase dibattimentale può circoscrivere nel dettaglio. Sulla base di questi elementi, la Procura ha sostenuto che le difese costruiscono interpretazioni miopi. Difatti, è impossibile slegare le singole condotte dalla dinamica sistemica in cui i singoli agenti hanno operato. Un’azione preordinata secondo schemi conosciuti: sputi, schiaffi, calci, minacce, il corridoio umano, non possono essere separati tra loro, si reggono insieme perché sono l’estrinsecazione di un piano preordinato. La perquisizione era progettata per fiaccare il carattere dei detenuti e ripristinare un rapporto di forza a vantaggio del personale in istituto. Il Nilo doveva essere placato e bisognava ripristinare il regime maggiormente punitivo delle celle chiuse per agevolare il lavoro del corpo di guardia. Le intercettazioni – le chat rinvenute con il sequestro dei cellulari – costituiscono quasi una ‘confessione materiale’, ed emerge chiaramente che tra il 5 e il 6 c’è stata una «chiamata alle armi»: «U timp re buoni azioni è fernub». Il giudice dell’udienza preliminare, quindi, ha chiuso la fase processuale disponendo il giudizio per centocinque imputati dinanzi alla Corte di Assise.

Prima di fermarsi sugli elementi emersi in dibattimento, è necessario richiamare un altro snodo che riguarda la definizione del giudizio abbreviato chiesto da due agenti. Il Giudice ha assolto gli agenti per non aver commesso il fatto e la pronuncia è interessante per due ordini di ragioni. In

primis, la ricostruzione non mette in discussione il dato fattuale della rappresaglia del 6 aprile 2020. Infatti, in premessa il giudice D'Angelo offre una cornice in cui si iscrivono le posizioni dei singoli agenti, evidenziando il ruolo del Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria e del Comandante degli agenti dell'Istituto: «Se è da ritenere che il ___ non abbia partecipato alle operazioni di perquisizione, come da lui sostenuto in quanto impegnato in contingenti esigenze d'ufficio, pur tuttavia deve evidenziarsi che, nel momento in cui stava per avere inizio la perquisizione, il predetto era ben a conoscenza della delicatezza dell'operazione e della circostanza che la stessa avrebbe potuto debordare dai canoni di legalità, atteso l'alto numero dei partecipanti armati con scudi e manganelli e della circostanza che era evidente la finalità della perquisizione voluta da ___ [Provveditore], che era quella di dare un segnale forte ai detenuti affinché si astenessero nel futuro da intemperanze. Indicativo in tale senso è la richiesta rivolta al [Provveditore] affinché lo autorizzasse di fare uso di scudi e manganelli. Che aveva formulato dopo avere preso atto che i componenti del gruppo di supporto si erano già schierati in tenuta antisommossa. È da ritenere, quindi, che il ___ [Comandante] si sia trovato nell'ingrato ruolo di chi non voleva sottrarsi al *diktat* del [Provveditore] per non screditarsi ai suoi occhi ma che, contemporaneamente, non voleva comparire personalmente, decidendo così di lavarsi le

mani, lasciando i detenuti in balia dei loro aguzzini. La scelta adottata da ___, tuttavia, mal si consiglia con i doveri spettantigli in qualità di comandante degli agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere, che gli attribuiva una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 co. 2 c.p., che faceva sorgere a suo carico l'obbligo giuridico di impedire qualsiasi forma di violenza nei confronti dei detenuti»⁷. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che per i due agenti imputati non vi fossero elementi idonei per affermare un giudizio di condanna rispetto alle contestazioni mosse (tra queste, abuso di autorità contro arrestati o detenuti; lesioni; tortura...), non essendoci riconoscimenti attendibili. La valutazione della condotta dei singoli è oggetto di impugnazione della Procura e di poche parti civili costituite; dunque, nel secondo grado di giudizio si dovrà verificare la solidità dei motivi di appello. Il secondo ordine di ragioni riguarda un 'vuoto'. Infatti, escludendo il profilo dell'apporto materiale degli agenti, desta non poche perplessità il fatto che il giudice di prime cure, pur assorbendo la struttura interpretativa della Corte di Cassazione pocanzi citata, evita del tutto di confrontarsi con il tema enorme del 'concorso morale'. L'ipotesi del contributo causale realizzato in forme atipiche che esulano dalla partecipazione materiale – come l'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di

⁷ Cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sez. G.I.P./G.U.P. sent. n. 347/2023 RG. sent., p. 163.

altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione alla realizzazione dei delitti – è stato incredibilmente escluso⁸.

3. Partenza a singhiozzo.

L'aula bunker si trova di lato al carcere, all'interno del muro di cinta ma separata dall'area detentiva. L'intera prigione è stata costruita alla fine degli anni '90, a ridosso del comune di S.M. Capua Vetere, San Tammaro, Sant'Andrea dei Lagni, a pochi chilometri dall'area dell'interporto logistico (Sud Europa), quell'opera di interesse strategico nazionale di oltre 4 milioni di mq, il terzo punto di smistamento delle merci sul Continente. L'istituto nasce in una zona che porta le tracce del lavoro agrario, perché alle infrastrutture stradali che si attorcigliano formando un distopico budello che sfiora i centri abitati, si alternano i campi coltivati. Il bunker si affaccia esattamente su una stradina di campagna che solca un terreno agricolo. In questo angolo di terra, tutto procede con identica regolarità. Come detto, si riparte ogni volta dall'aprile 2020 ascoltando in dibattimento il racconto dei testimoni e il traffico è sempre lo stesso

durante le lunghissime giornate afose e primaverili o nel corso delle poche e fredde giornate di inverno: le linee di smistamento dell'interporto non rallentano, i tir sono sempre in coda all'ingresso dei magazzini e gli operai caricano e scaricano le merci con gli stessi ritmi. Cambiano soltanto le coltivazioni che si alternano con le stagioni, ma il resto è identico.

Il 7 novembre 2023 si è tenuta la prima udienza innanzi alla Corte di Assise. Il clima teso ha ricordato quello del primo giorno dell'udienza preliminare. Nella stradina di campagna che porta all'ingresso del bunker si erano ritrovati i giornalisti per raccogliere qualche dichiarazione. Per questa ripresa di novembre, gli avvocati avevano indossato gli abiti migliori nell'eventualità di essere ripresi per qualche secondo durante l'appello del Presidente della Corte: *tailleur*, completi vecchio stile, impermeabili, borse di pelle, toghe pulite... hanno marciato disordinatamente verso l'aula al ritmo dei tacchi delle scarpe lucide, in mezzo ai campi di finocchi e 'friarielli' evitando le pozzanghere della pioggia del giorno precedente.

⁸ Il tema è enorme (in questa sede è difficile andare oltre la semplice suggestione) e non è peregrino rispetto alle violenze nell'Istituto sammaritano, soprattutto quando si inquadrano le pronunce penali su fatti accaduti nel corso del G8 di Genova del 2001, che hanno contribuito a (ri)strutturare un filone giurisprudenziale riguardo alle ipotesi di concorso morale. In relazione alla fattispecie richiamata si v. le condizioni di operatività individuate nelle pronunce della Corte di Cassazione v. Cass. pen., VI Sez., 6 maggio 2014, n. 671, relativa agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 15 ottobre 2011 in Piazza del Popolo a Roma, e Cass. pen., VI Sez., 24 luglio 2017, n. 36739, sugli episodi di piazza avvenuti a Bologna nel 2010 contro un concerto organizzato da un movimento di estrema destra. Da ultimo v. Cass. pen., VI Sez., 14 febbraio 2024, n. 13339, nelle ipotesi di resistenza e danneggiamento, episodi contestati ai militanti del movimento No Tav. Rispetto al movimento di lotta e alla relativa criminalizzazione si v. l'analisi organica di Chiaromonte X. (2019), 168-171.

Prima di entrare nel vivo del dibattito il Collegio d'Assise (due togati e otto giudici laici) ha dovuto risolvere una serie di questioni preliminari, in parte già presentate dalle difese nel corso della precedente fase processuale. Incompetenza per materia, richiesta di esclusione di alcuni parti civili come il Ministero di Giustizia, i Garanti nazionale e regionale, le associazioni come Antigone, Yarahia Onlus, ACAD...Tra le eccezioni che avrebbero potuto paralizzare c'è quella di nullità del decreto che dispone il giudizio. Secondo questi legali, concluse le indagini la Procura non avrebbe depositato nel proprio fascicolo tutti gli atti investigativi e di conseguenza non avrebbe consentito alle difese di accedere all'intero materiale investigativo. L'omesso deposito avrebbe riguardato le videoregistrazioni della protesta dei detenuti del 5 aprile 2020, giorno precedente all'operazione straordinaria, e di parte delle videoregistrazioni del giorno della mattanza. Inoltre, anche le copie forensi dei cellulari sequestrati risulterebbero non accessibili con gli 'ordinari strumenti informatici' e, pertanto, materialmente a disposizione solo degli organi inquirenti. Sul procedimento incombeva l'ombra di una crepa strutturale. Gli avvocati lamentavano di non essere stati messi in condizione di elaborare una strategia difensiva complessiva sulla base dell'intero materiale investigativo.

Dopo che la Corte superò con ordinanza la questione, le stesse difese sul punto presentarono eccezione di costituzionalità. La Corte ha valutato però

che: «I predetti difensori prospettavano: l'illegittimità degli artt. 416, co. 2 e 429, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio quale conseguenza dell'omesso deposito nel fascicolo del P.M. degli atti delle indagini, per violazione degli artt. 24, 11, 117 co. 3 Cost., in riferimento all'art. 6 par. 3 lett. a), b), c) CEDU. Ed agli artt. 48 e 52 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea». Tuttavia, il regime patologico invocato dalle parti per il decreto che dispone il giudizio può avere effettivamente rilevanza soltanto quando sia stato riscontrato il mancato deposito del materiale investigativo, condizione che non è stata riscontrata nel caso di specie e pertanto la questione prospettata non avendo rilevanza concreta, non poteva essere rimessa alla Corte costituzionale.

La serie di intralci preliminari è terminata l'8 marzo 2023 ed è cominciata l'escussione dei testi della Procura, tutt'ora in corso.

Siamo nel pieno del dibattito con l'audizione delle testimonianze delle persone offese. Mancano ancora molti testi della Procura prima di giungere all'esame degli imputati (sequenza assolutamente nevralgica perché potremmo registrare la ricostruzione e le motivazioni degli attori della perquisizione) e l'esame dei testi a discarico. Per tali motivi sotto il profilo processuale è difficile registrare elementi fattuali definitivi. In ogni caso, l'impressione è che almeno la 'meccanica' dell'operazione straordinaria finora ricostruita rispecchi le linee

interpretative individuate dalla Procura. La descrizione minuziosa di tutte le fasi dell'indagine è stata offerta dal comandante Macri che coordinò le investigazioni. Accanto ai riscontri operativi che effettuò l'Arma di Santa Maria Capua Vetere, un ulteriore frammento è stato offerto dal Giudice che riscontrò le condizioni dei detenuti dopo la perquisizione.

Il magistrato di sorveglianza, Marco Puglia – che incontrò il 6 aprile 2020 una delegazione di detenuti del Nilo perché gli stessi avevano chiesto il giorno precedente di incontrare il Magistrato di sorveglianza –, ha offerto una ricostruzione importante raccontando l'ingresso improvviso, effettuato di sera qualche giorno dopo la perquisizione, al reparto Danubio dove erano reclusi i 15 'facinosi', identificati durante le operazioni del 6 e in attesa di trasferimento:

Teste: «ho interrotto i colloqui, quindi non li ho completati ed erano, penso, le sette del pomeriggio e li ho interrotti perché ovviamente quello che avevo sentito era una circostanza di tale gravità che mi indusse a riflettere sul da farsi. Per cui decisi di attendere un'oretta e mezza, un paio d'ore e di presentarmi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per esercitare un potere di ispezione, di controllo. Per cui mi determinai in questo modo e alle nove meno e quanto, nove meno venti della sera del giovedì 9 aprile mi misi nella mia auto e arrivai in pochissimo tempo – tenuto conto che in pieno *lockdown* le strade erano deserte – al carcere di Santa Maria Capua Vetere e arrivai

intorno alle nove, quindi dopo un quarto d'ora, venti minuti, io poi sono abbastanza vicino alle strade che conducono al carcere».

P.M.: «Che tipo di comportamento hanno assunto nei suoi confronti nell'espletamento della visita ispettiva?»

Teste: «Non collaborante».

P.M.: «In che senso non collaborante?»

Teste: «Diciamo che c'è un episodio, una circostanza che per me fu all'epoca rappresentativa, perché io devo ammettere che nella concitazione del momento dimenticai scioccamente di portare con me una penna. Per cui avevo necessità di una penna per scrivere, per appuntarmi ancora una volta i nominativi, se c'erano dei nuovi che dovevo segnarmi, per appuntarmi anche ciò che stavo vedendo. Chiesi più e più volte di avere una penna, questa penna non arrivava mai, non mi fu mai data, tant'è che a un certo punto io sbottai e dissi: "Va bene, non mi serve più la penna, scrivo sul mio cellulare", per cui presi il mio cellulare e iniziai a scrivere sugli appunti, sull'app degli appunti del mio cellulare».

P.M.: «Quindi proseguendo nel racconto di questa visita ispettiva?»

Teste: «Quindi io continuai, dopo aver avuto questo breve dialogo con __, continuai a camminare sul piano, come dire, nel corridoio constatando poi le condizioni in cui si trovavano i soggetti ivi ristretti. In particolare, richiamò la mia attenzione il detenuto __ e la richiamò chiedendomi di potermi parlare e durante questo breve

dialogo mi mostrò che aveva indosso una maglia sporca di sangue e stracciata e mi disse che quella maglia la indossava dal lunedì, quindi dai fatti del lunedì 6 aprile, che non gli era stato consentito di recuperare i propri beni personali al Nilo, non gli avevano sostanzialmente fornito il cambio di biancheria intima, ma neanche gli indumenti necessari. Per cui io durante questo dialogo entro nella cella di ___ e vado in bagno e in bagno verifico che non c'è nulla...».

P.M.: «Ha avuto modo di constatare se avevano la biancheria da letto?»

Teste: «No, non c'era biancheria da letto, in nessuna delle celle che ho visto c'era biancheria da letto».

P.M.: «E ha avuto modo di constatare direttamente le lesioni che riportavano i detenuti?»

Teste: «Sì, ovviamente la prima cosa che pure fece ___ fu quella di mostrarmi la maglia piena di sangue e di mostrarmi poi abbassando la maglia i lividi che aveva anche sulle spalle e quindi sì, aveva effettivamente dei lividi che mi mostrò».

Il passaggio indicativo anche dello scontro che si verificò in quel frangente tra il personale di turno e il Magistrato.

Invece, la descrizione minuziosa delle sequenze delle operazioni del 6 è stata offerta dal brigadiere Medici, che tecnicamente ha operato la videoanalisi del circuito della videosorveglianza. Il militare ha riferito in udienza:

P.M.: «Così le ha permesso anche di elaborare il percorso di un agente?»

Teste: «Sì, anche in fasi successive sono stati elaborati alcuni percorsi in relazione ai singoli agenti, proprio partendo dal riconoscimento dal dato luogo-tempo, seguendolo lungo il percorso che ha effettuato all'interno dei reparti e quindi seguirlo».

P.M.: «Attraverso la visione prolungata dei video è stato possibile per lei anche ricostruire le modalità delle operazioni di perquisizione?»

Teste: «Certo, sì».

P.M.: «Ci può indicare gli orari di inizio e fine delle attività di perquisizione, delle operazioni?»

Teste: «È stato constatato che le operazioni sono iniziate intorno alle 15:40 e hanno avuto termine intorno alle ore 19:30 circa».

Questo lavoro è stato necessario anche per identificare il personale che era presente in istituto e il grado di partecipazione dei singoli. Le identificazioni sono state incrociate con quanto riferito dalle persone offese. Questo punto è centrale per la valutazione delle singole condotte ed è chiaramente attaccato dalle difese degli imputati durante i contro esami. Infatti, le immagini spesso non sono nitide e chi ha vissuto la 'Mattanza' alcune volte non ha dei ricordi precisi. Il 6 aprile 2020 in quel carcere c'era una marea di gente. I riconoscimenti sono anche fondamentali per distinguere il personale di Santa Maria Capua Vetere dagli

altri esterni intervenuti afferenti, ad esempio, al Gruppo di intervento rapido istituito dal Provveditore per sopperire alle necessità degli istituti nel corso dell'emergenza pandemica.

Lo schema si ripete in modo quasi identico per ogni sezione: i reparti entrano, circa 50-60 agenti, si dispongono in due file lungo il corridoio, a gruppi composti tra i cinque e i dieci agenti aprono le celle (che per l'orario erano chiuse) fanno uscire o in alcuni casi prelevano con forza i detenuti che passano nel 'corridoio umano' con pugni schiaffi, calci... alcuni, perché più vicini, vengono fatti entrare nella sala della socialità e messi in ginocchio con la faccia rivolta verso il muro. In ginocchio, colpiti e colpiti ancora. Altri che sono più vicini alle scale agenti o quelle riservate ai detenuti vengono fatti scendere nei passeggi. Dopo 30-40 minuti il percorso si compie a ritroso.

Nelle complesse operazioni che hanno coinvolto 300 detenuti ristretti in 8 sezioni, divisi in 4 piani, si dovevano riconoscere 15 detenuti, 'i peggiori', prelevarli e portarli al Danubio, il reparto dove ancora oggi c'è l'isolamento e la sezione ex art. 32 Reg. Esec.⁹. Qualcuno tra questi 'ingestibili' ha riferito in dibattimento di aver visto nel momento del prelievo alcuni agenti con dei fogli su cui vi erano le loro fotografie

identificative. L'escussione dei 14 (perché tra questi c'era Hakimi Lamine morto al Danubio, il cui decesso è oggetto delle contestazioni della Procura) non è ancora terminata, ma le testimonianze finora emerse sembrerebbero confermare anche l'ipotesi di falsificazione dei documenti delle contestazioni disciplinari riguardanti gli episodi di resistenza che questi avrebbero commesso il 6 aprile. Alcuni di loro hanno disconosciuto la firma che è stata apposta sul foglio che riportava il rimprovero. Una sorta di 'manovra di recupero' per giustificare la misura punitiva.

Il gruppetto più numeroso dei 15 era recluso nella III sezione, Hakimi invece nella VI. Il suo prelevamento descritto da Medici è indicativo delle modalità della perquisizione:

P.M.: «Può descrivere la scena dal momento in cui l'Hakimi viene prelevato dalla cella fino all'arrivo dell'area rotonda? Che cosa fanno gli agenti, se ce lo descrive».

Teste: «Il detenuto viene prelevato e portato quasi di peso da due agenti che lo tengono a destra e sinistra, spinto da dietro da altri due agenti. Viene portato per circa 3-4 metri che dista la cella dall'uscita della sezione e le percosse a carico dello stesso cominciano nel momento in cui il detenuto varca l'ingresso della sezione. Quindi

⁹ «All'interno del reparto Danubio una sezione è destinata all'assegnazione ex art. 32 co. 1 reg. es., ed è in programma la predisposizione di appositi spazi ex art. 32 co. 3 reg. es. Nell'altra sezione, destinata all'isolamento, risultano reclusi detenuti "problematici", non destinatari di alcun provvedimento disciplinare», si legge nell'ultima scheda dell'Osservatorio di Antigone datata 17.07.2023, on line <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/campania/83-casa-circondariale-di-santa-maria-capua-vetere-francesco-uccella>.

mettendosi nell'area della rotonda e riceverà una serie quantificata in circa poco meno di 30 colpi, per il periodo che percorrerà tra l'ingresso della sezione e l'uscita del detenuto».

P.M.: «Quanti secondi, minuti?».

Teste: «Si calcola che dall'uscita della cella fino ad arrivare all'ingresso del detenuto sono circa 25 secondi».

P.M.: «Quindi ha detto 30 colpi circa in 25 secondi».

Teste: «Il prelievo avviene alle ore 17:15:47, da questo momento in poi iniziano le percosse a carico del detenuto. Come abbiamo visto le percosse fanno riferimento non solo a dei colpi provenienti dall'alto verso il basso da parte degli agenti che sono posti dietro al detenuto, ma anche a dei calci di alcuni agenti che sono posti dinanzi al detenuto, che sono in parte visibili dal movimento dell'agente stesso. Inoltre, il detenuto viene calpestato nella parte inferiore, togliendo la scarpa, poi un agente, lo stesso che lo percuoterà al capo con diversi colpi prenderà la scarpa e la getterà via con un calcio».

Le immagini ritraggono delle scene terrificanti, detenuti stesi a terra e poi trascinati, persone picchiate mentre erano inginocchiate, testate, calci, sgambetti... e dimostrano come le condotte brutali non sono state riservate solo ai 15. L'episodio di

Fakhri è altrettanto rappresentativo. Il detenuto morto nel luglio del '23 dopo essersi dato fuoco nel carcere di Pescara, avrebbe potuto offrire una preziosa testimonianza¹⁰. Sempre Medici commenta:

P.M.: «Particolarmente attenzionato in che senso?»

Teste: «Riceverà molte percosse».

P.M.: «In questo momento qua?».

Teste: «All'interno della socialità soprattutto».

P.M.: «E allora andiamo. È il detenuto Fakhri che sta attraversando adesso il corridoio, giusto?».

Teste: «Sì, con il pantalone nero».

Teste: «Siamo all'interno della socialità, fa accesso il detenuto Fakhri, viene messo in ginocchio, costretto a camminare per raggiungere la parte perimetrale sulla destra della socialità».

Finora si sono celebrate circa 76 udienze e sono stati ascoltati 79 testimoni e in questo mare di prospettive che si affollano, scavalcano, sconfessano, negano, confondono e confermano... l'altro profilo problematico che sta emergendo riguarda il ruolo del comparto medico che operava in carcere. In questo quadro sconcertante che ritrae una specie di rappresaglia, il personale sanitario avrebbe coadiuvato il lavoro di copertura delle operazioni. Da un lato,

¹⁰ Ho tentato di recuperare la storia di Fakhri in un articolo v. Romano L., *La Passione di 'Marouane' l'altro Cristo della Mattanza*, 7 novembre 2023, in *Open Migration*, on line <https://openmigration.org/analisi/la-passione-di-marouane-laltro-cristo-della-mattanza/>.

avrebbero omesso di effettuare delle visite effettive ai detenuti che avevano subito percosse impressionanti e risibili referti medici sequestrati nel non dire nulla confermerebbero le contestazioni dei Pubblici Ministeri. Dall'altro, nella documentazione degli operatori sanitari sono presenti i certificati attestanti dolori e tumefazioni dei poliziotti che hanno operato durante la perquisizione straordinaria. Sono atti che – in assenza dei video – avrebbero potuto tratteggiare uno scenario capovolto: i detenuti colpevoli di atti di resistenza attiva nei confronti degli agenti e questi ultimi rimasti feriti nel corso necessarie attività di contenimento. Il braccio di ferro quotidiano che si compone all'interno delle galere tra 'area sanitaria' e 'area sicurezza', in perenne difficoltà nella gestione delle fragilità di una popolazione ristretta sempre più complessa e numerosa, il 6 aprile 2020 sembrerebbe passato in secondo piano lasciando trasparire una sorta di adesione sincera al piano operativo¹¹. Questa ricostruzione è ancora fragile perché dovrà confrontarsi direttamente con gli imputati che vorranno sottoporsi ad esame e con le testimonianze di senso contrario. Rimane il dato amaro che nessuno tra gli operatori sanitari si è presentato alla Procura della

Repubblica nei giorni successivi alla perquisizione denunciando l'accaduto.

4. «L'ordine è già stato eseguito»¹²

Il *pressing* dei difensori degli imputati a tratti è asfissiante. Le eccezioni preliminari erano solo un'avvisaglia dell'artiglieria che avrebbero scatenato successivamente. Si cerca di attaccare ogni foglio del procedimento, colpire nelle zone grigie tentando di creare una falla nell'impianto investigativo: è il lavoro di ogni avvocato. La 'sostanza' dei fatti è uno dei tanti aspetti, ma il contrattacco è totale, si espone su ogni punto, anche rispetto alla pubblicazione delle registrazioni delle udienze sul sito di Radio Radicale. Sul punto, la Corte ha rigettato l'eccezione del difensore per la mancanza di una lesione concreta delle garanzie del dibattimento e dei diritti della difesa. L'ordinanza corposa bilancia le norme del codice che disciplinano le esigenze del processo (ruolo della testimonianza e pubblicità delle udienze), districandosi con equilibrio tra il diritto di cronaca, quale rifrazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., l'inviolabilità del diritto di difendersi prescritto dall'art. 24 Cost., l'art. 15 Cost. che garantisce la

¹¹ Questo è tratteggiato rigorosamente da Miravalle M. (2019) e Anastasia S. (2022, 115-125).

¹² Il riferimento è chiaramente al lavoro di Portelli A. (2019) che ha ricostruito l'attentato dei GAP. a Via Rasella in cui rimasero uccisi 33 soldati del Reggimento *Bozen* della *Ordnungs polizei* e la successiva rappresaglia dell'esercito tedesco. La monografia decostruisce la narrazione secondo cui la strage delle Fosse Ardeatine si sarebbe potuta evitare se i partigiani colpevoli si fossero consegnati all'esercito nazista. «Come sappiamo, la narrazione fondamentale è quella dell'invito rivolto ai partigiani affinché si consegnassero ai tedeschi per evitare la rappresaglia ... Una volta che si dimostri che questo invito non c'è mai stato, accade di sentirsi dire: dovevano consegnarsi lo stesso. Se uno obietta che se ogni partigiano che attaccava i tedeschi si fosse consegnato, non ci sarebbe stata nessuna Resistenza, la risposta è: non dovevano farlo comunque» Portelli A. (2008).

segretezza delle comunicazioni. Anche l'esame della giurisprudenza di legittimità, alla luce delle norme comunitarie (l'equo processo dell'art. 6 CEDU), sostanziano il rigetto della Corte: «Di tali osservazioni, frutto della inattuale lesione dell'interesse alla formazione di una prova genuina dovuta all'esercizio del diritto di cronaca, discende l'impossibilità di ritenere legittima l'imposizione dell'emittente Radio Radicale del divieto di comunicare nell'immediato ed integralmente lo svolgimento dei lavori delle udienze che già celebrate e future».

Riguardo, invece, alla 'costruzione' del fatto, il terreno di scontro principale verte sulle testimonianze delle persone offese. Quell'universo viene ad ogni udienza scomposto in piccole particelle e ricomposto, facendo emergere le minime contraddizioni tra quanto dichiarato in sede di indagini e quanto invece manifestato in udienza. Si cerca di mettere in imbarazzo il *teste* chiedendo quali precedenti penali porta con sé (nonostante la Corte abbia acquisito tutti i casellari giudiziari), indicando che su quanto riferito si faranno verifiche successive...si alternano domande riepilogative con toni pacati a controesami molto aggressivi. L'obiettivo principale è rendere inattendibile il *teste* e incartare quanti più dati a vantaggio delle difese.

Un paio di eccezioni dei difensori corrispondenti a due distinti tentativi di incriminazione delle persone offese, hanno sicuramente irrigidito i testimoni e avrebbero potuto incrinare anche gli ulteriori esami. La prima è stata esaminata in occasione

dell'escussione di un detenuto che ha raccontato di aver partecipato alla protesta del 5 aprile 2020 (quindi alla battitura e al c.d. 'barricamento'):

Dif.: «Presidente, siete voi che dovrete decidere, io prospetto, quello è il compito del difensore, prospetto una tesi, la mia tesi è che il signore ha ammesso di avere fatto un 336 [violenza o minaccia al pubblico ufficiale] o 337 [resistenza a pubblico ufficiale]; rispetto a questo io penso che abbia il diritto di essere avvertito, poi non lo fate, io vado avanti lo stesso».

Se la Corte avesse ravvisato gli estremi di reato avrebbe dovuto interrompere il *teste* leggendo gli avvisi di garanzia di cui all'art. 63 c.p.p. e questo avrebbe cambiato la posizione del testimone, riducendone la valenza probatoria.

Presidente: «Per quanto riguarda strettamente il discorso brande e sulla parte della resistenza avevamo considerato che fino a questo punto c'è un atteggiamento più passivo che non attivo, quindi non c'è una vera e propria manifestazione di violenza nei confronti, c'è un barricamento, c'è una esclusione, ma non è violenta nei confronti degli agenti e soprattutto – almeno per quanto sia stato dato sinora modo di capire a questa Corte – spontaneamente rimosse anche se in ora tarda, quindi consentendo poi l'accesso libero agli agenti. Dovendosi verificare l'esistenza di indizi in rapporto a tale reato... certo, se le ulteriori contestazioni evidenziavano profili diversi di partecipazione attiva ad attività diversamente violente, allora si configurava l'ipotesi della

sospensione dell'esame e dell'avviso al soggetto. Questo era l'atteggiamento della Corte su quello che è il contesto».

La seconda eccezione è stata invece ripresentata in occasione dell'escussione dei testimoni che si sono rifiutati di rispondere in fase di indagine all'Autorità giudiziaria. Secondo le difese, i detenuti avendo commesso un reato di favoreggiamento dovevano essere ascoltati come indagati di reato connesso ex art. 210 c.p.p. La questione presentava comunque dei punti di dubbio senso: perché i detenuti picchiati il 6 aprile avrebbero dovuto favorire i propri aguzzini?

La Corte anche sulla base dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. proposta dalle solite parti civili presenti in udienza rigettava la questione così:

Presidente: «A ben vedere la questione reitera quella già sollevata nella precedente udienza dell'11 marzo 2024 e decisa dalla Corte con l'ordinanza di rigetto le cui motivazioni si intendono qui richiamate con le precisazioni che seguono. Quanto all'oggetto dell'eccezione, va rilevato che il delitto di cui all'art. 378 presuppone una volontà agevolatrice che non è desumibile dal solo comportamento astrattamente idoneo a favorire, ma impone l'esistenza di una volontà a ciò finalizzata la cui sussistenza deve emergere in modo univoco e certo. Ciò impone l'esistenza di un legame diretto immediato tra la condotta del dichiarante e la volontà di favorire il terzo autore di un reato la cui assenza esclude la configurabilità di elementi tesi a ritenere la

sussistenza di indizi di reità del delitto in questione. Nel caso di specie le condizioni ambientali in cui si sono verificati i fatti lasciano presumere in primo luogo la volontà di soggetti di tutelare le proprie persone da un possibile nocumento scaturente dalle conseguenze delle dichiarazioni accusatorie, in rapporto alle quali l'eventualità di favorire terze persone risulta un effetto ineludibile di un comportamento a ciò non finalizzato. Evidente che in presenza di tale intenzione non si ritiene configurabile il diritto di favoreggiamento per assenza dell'elemento soggettivo secondo quanto inteso anche dallo stesso legislatore, il quale ha introdotto una causa di esclusione della colpevolezza che ricorre allorché il comportamento del soggetto attivo del reato non sia direttamente orientato a favorire terzi ma ad evitare ulteriori pregiudizi soggettivi... La Corte rigetta l'eccezione per questi motivi e dispone procedersi oltre».

Comunque, per quanto questa artiglieria sia scagliata dalle 'avanguardie difensive' con la medesima frequenza e intensità, tra gli avvocati si intravedono le medesime spaccature strategiche in parte già manifestate in udienza preliminare: agenti, comando penitenziario e comando amministrativo non interpretano ugualmente gli eventi del 5 e del 6 aprile individuando responsabilità reciproche diverse.

Ad ogni modo, nonostante i contrattacchi (alcuni rigorosi, altri meno); le fragilità connaturate ad un'indagine complessa per numero di persone offese e di imputati; le contraddizioni inevitabili di

alcune testimonianze...le emersioni fattuali raccolte finora sembrerebbero confermare la tesi della Procura secondo cui serviva un pretesto per entrare e realizzare una spedizione punitiva. Tutti i partecipanti sembrano aver compreso (condiviso?) cosa bisognasse fare il pomeriggio del 6 aprile. L'ordine era chiaro. Ritornano alla mente le parole in difesa degli agenti pronunciate all'udienza preliminare 'La polizia penitenziaria è un corpo militarmente organizzato...?'

P.M.: «E c'era qualche agente che lei conosceva tra quelli che sono entrati?».

Teste 1: «No, perché erano pochi mesi che ero entrato nella casa circondariale, non conosco quasi a nessuno, ci hanno messo solo vicino alle finestre, poi ci hanno chiamato».

P.M.: «Un attimo solo. Quando sono entrati questi agenti all'interno della cella, vi hanno fatto mettere con la faccia rivolta verso la finestra e che vi hanno detto?».

P.M.: «Un attimo solo. Quando sono entrati questi agenti all'interno della cella, vi hanno fatto mettere con la faccia rivolta verso la finestra e che vi hanno detto?».

Teste: «Poi dopo ci hanno chiamato ognuno».

P.M.: «Sì, ma che cosa vi hanno detto? Che cosa dovevate fare voi o loro che cosa dovevano fare?».

Teste: «Niente, niente, solo vicino alla finestra ci hanno messo».

P.M.: «E nel frattempo loro che hanno fatto?».

Teste: «Nel frattempo hanno detto... abbiamo fatto delle domande normali, "state zitti, state zitti", pensavamo che avevamo fatto noi qualcosa in genere, qualche punizione, hanno detto: "non parlare, state zitti, non vi girate indietro, mettete sempre la faccia vicino alla finestra"».

P.M.: «6 aprile mattina, ricostruiamo quella giornata».

Teste 2: «Alle due, due e dieci io stavo vicino alla stanza che vedo le scale, vedo salire tutti gli agenti con manganelli, caschi, mascherine, dissi io: "non penso che è una perquisizione, che sta succedendo?". La verità quel giorno mi sono messo anche una maglia in più perché temevo... dissi: "una perquisizione così non l'ho mai vista"...».

P.M.: «nella stanza sua cosa disse quest'agente?».

Teste 3: «"Spogliatevi, perquisizione", non lo sapevamo. Non ci diedero nemmeno il tempo di spogliarci. Figuratevi che al mio amico non gli fecero nemmeno mettere la tuta addosso, scese giù con le mutande, con il boxer».

...

Teste 3: «Entrarono questi qua, "perquisizione", con la scusa della perquisizione già iniziarono a malmenarci, calci, schiaffi, cazzotti, poi uno alla volta ci prendevano e ci buttavano fuori dalla cella; fuori dalla cella così c'era tutta la sezione centomila poliziotti di qua centomila

poliziotti di là, tu dovevi passare in mezzo a loro e loro ti scamazzavano, manganellate, cazzotti, di tutto e di più; se cadevi a terra perché si mettevano tutti addosso: “BUNGHETE BANGHETE BUNGHETE BANGHETE. Questo è successo...».

I racconti si rincorrono e convergono rispetto alla restituzione degli umori e delle motivazioni che hanno spinto l'ingresso del 6 aprile. L'impressione è che l'operazione straordinaria sia stata ordinata per punire il reparto che aveva protestato il giorno precedente e che da un mese era entrato (come tutti i reparti di media sicurezza del Paese) in stato di agitazione per la paura del contagio e per le modalità di gestione dell'emergenza. La legittima perquisizione rimarrebbe nel retroscena perché finora, invece, emergerebbe (sarà interessante capire in dibattito la prospettiva degli agenti) una rappresaglia compiuta a freddo: «nuesimm stati acchiappati pe de reto».

5. «Esiste Ascoli Piceno?»

I racconti di Giorgio Manganelli poggiano su un universo che gradualmente diventa irreali: il vero non ha alcun privilegio esistenziale rispetto al falso. Scriverà un anno prima della morte su L'Espresso: «Questi corsivi non vogliono essere dei piccoli commenti alla realtà. Anzi, direi che personalmente non possiedo alcun particolare titolo per occuparmi della

cosiddetta realtà. D'altro canto, mi pare che questo Paese sia sufficientemente fecondo nel produrre irrealità. Anzi, diciamo pure, l'Italia è una contrada sostanzialmente irreali»¹³. A proposito di territori irreali, le pagine dedicate ad Ascoli¹⁴ sono costruite attraverso le dispercezioni della memoria. Alla richiesta di scrivere due o tre cartelle proveniente da una rivista del capoluogo marchigiano, Manganelli risponde: «Sappiamo che nessun ricordo dà la certezza che qualcosa sia veramente accaduto... La mia frequentazione dei deliri mi rende cauto e diffidente dei miei ricordi. Le carte geografiche mentono spesso, e sono generiche ed elusive... Una città visitata continuamente dai messaggeri del nulla, angeli che hanno dimenticato il nome del Dio che li inviava, ed anzi non credono più vi siano mai stati Dèi; santi ed eremiti che emigrano di religione in religione, e nella povera mente tutte le mescolano, e pregano Dèi incompatibili, e tuttavia sono ascoltati; una città cui nessuno perviene, donde nessuno parte, in cui non abita alcuno, ma solo è abitacolo di possibili abitanti, di possibili edifici, di possibili bandiere». Ricordo e ricostruzione dei fatti sono assi portati del dibattito, in rapporto strumentale tra di loro (il primo è il mezzo, il secondo è il fine) e all'interno di questi ingranaggi fluttuano le medesime allucinazioni raccontate da Manganelli. Tuttavia, l'accaduto del 6 aprile 2020, quindi il dato che in quell'istituto sono state

¹³ L'articolo è raccolto in Didier R. (2012), 212.

¹⁴ Si V. Manganelli G. (2019).

perpetrate azioni di forza straordinarie, non è assorbibile facilmente in queste oscillazioni percettive, soprattutto se ancoriamo le testimonianze alle immagini. Al contempo, questo terreno comincia a rarefarsi se lo si attraversa percorrendo le declinazioni interne dei ricordi, soprattutto se distanziati nel tempo.

Inoltre, ci sono degli aspetti fattuali che entrano direttamente in contraddizione con le esigenze processuali. Le identificazioni sono un ambito per certi aspetti fragile, in tal senso non aiuta la ‘dinamica degli eventi’. Le difese, ad esempio, hanno esigenza di scomporre in singoli frame i ricordi di chi è passato all’interno del corridoio umano per verificare l’identificazione effettuata in sede di indagini. Non è semplice ricostruire quegli istanti perché in poche manciate di secondi i soggetti vengono percossi da più persone (Hakimi, come detto, in 25 secondi prese 30

colpi). In aggiunta, la qualità delle immagini non è identica nelle sezioni, i video non hanno la stessa luce e questo rende ancora più difficile il riconoscimento. Quest’ultimo dato influisce direttamente sul processo e sulla ricostruzione del fatto.

Oltre a questa difficoltà, le difese in sede di controesame hanno avanzato una suggestione che potrebbe generare una certa labirintite quando si ascolta il ricordo delle persone offese. Il punto riguarda l’eventualità che alcuni detenuti, avendo condiviso necessariamente lo stesso spazio fisico dopo i fatti del 6 aprile, si siano influenzati reciprocamente rispetto alla ricostruzione degli eventi. Una dietrologia – seducente quando incrocia tecniche (velate o dirette, consapevoli o meno) di vittimizzazione secondaria secondo cui la persona offesa detenuta è disonesta¹⁵ –, che mostra però tutti i propri limiti quando si confrontano le immagini con le molteplici

¹⁵ Sul punto v. il commento di D’Ancona L. (2021), *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in *Questione e giustizia*, on line <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>. Si tengano presenti i rilievi critici di Antonucci C. (2018) rispetto all’assenza di una normativa di riferimento che tenga conto delle fragilità delle persone detenute vittime di tortura. Rispetto ai meccanismi di etichettamento che si sprigionano all’interno del processo penale v. Faiella F., Mosconi G., Padovan D., Padovano S., Sbraccia A. (2004, p. 119): «A differenza del razzismo ‘vecchio stile’, che si esprime direttamente ed apertamente, il razzismo avversativo rappresenta una forma sottile e spesso non intenzionale di discriminazione, che caratterizza molti cittadini in possesso di valori ugualitari e che ritengono di essere privi di pregiudizi. Il sentimento negativo che i razzisti avversativi provano per gli ‘altri’ non riflette un’aperta ostilità o un odio manifesto». Le persone offese ascoltate in questo processo portano il grave giudizio sociale di provenire dalla teppa dell’umanità: «L’ideologia neoliberale dominante – secondo cui ciascuno può e dunque deve mettere a frutto il proprio ‘capitale umano’, deve mettersi in gioco in un mercato retto dalla concorrenza di tutti verso tutti, deve assumersi l’intera responsabilità delle conseguenze delle proprie scelte, non deve dipendere da altri e tantomeno dalle risorse dello Stato – di fatto divide tra chi tutto questo è in grado di farlo, e di chi invece non può. I primi sono i veri cittadini, quelli buoni e perbene, i secondi vengono divisi tra chi non ce la fa per ragioni indipendenti dalla propria volontà, è pronto a mettersi in gioco – i poveri meritevoli – e tutti gli altri, dunque immeritevoli e per questo permale» Pitch T. (2022, 43). Si v. anche le pagine di Fabini G. (2022, pp.107-122) rispetto al funzionamento dei poteri del controllo delle forze dell’ordine sulla forza lavoro migrante, in particolare sulla declinazione informale e discrezionale dei soggetti sospettati di aver commesso reato.

testimonianze. A proposito dei controesami condotti con metodi estremamente aggressivi è necessario ricordare che alcuni detenuti si sono rifiutati di riguardare i video in udienza, per altri il fluire delle parole è interrotto dal pianto. Questa moltitudine spesso lascia attoniti, perché, se si seguissero le oleografie delle difese degli imputati, dovremmo aspettarci sempre e solo criminali incalliti pronti a ogni genere di calunnia.

Oltre al tentativo costante di indebolire l'impianto accusatorio, c'è un altro 'gioco di parole' pericoloso che mira a trasformare (modificando il reato di tortura) l'inquadramento giuridico dei fatti disperdendone il senso. Un'ulteriore rarefazione. Infatti, durante le pause in udienza è possibile scambiare qualche parola, prendendo un caffè alle macchinette, fumando una o qualcuno anche più sigarette nel cortile interno del bunker. Quando è tornato mediaticamente il tema della riforma del reato di tortura¹⁶ dopo l'insediamento di questo Governo, le chiacchiere ai margini dell'udienza hanno toccato anche questo aspetto: legittima aspettativa di una parte dell'elettorato. La proposta di legge è stata presentata il 23 novembre del 2022 e consisterebbe nell'abrogazione degli artt. 613-*bis* e 613-*ter* c.p., per inserire una circostanza aggravante comune. Il fine della proposta è di arginare un'eccessiva

criminalizzazione delle Forze dell'ordine perché «Potrebbero finire nelle maglie del reato comportamenti chiaramente estranei al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in un'operazione di ordine pubblico particolarmente delicate o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata. Ad esempio, gli appartenenti alla Polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa operativa da parte delle Forze dell'ordine»¹⁷.

L'eventuale riforma si abbatterebbe inevitabilmente sui procedimenti in corso e se ciò dovesse accadere dovremmo cercare un nuovo nome per gli stessi fatti.

¹⁶ Si v. Proposta di legge AC. 623, *Modifiche agli articoli 61 del Codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzioni della circostanza aggravante comune della tortura*, Vietri ed altri, assegnata alla Commissione giustizia il 24 gennaio 2024 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Iannone, Sigismondi, Rastrelli, Spinelli, Petrenga, Rosa, Berrino, Della Porta, De Priamo, Farolfi, Maffoni, Mennuni, Terzi Di Sant'Agata, Sallemi, Liris e Guidi.

¹⁷ Queste parole si possono leggere nel *Comunicato alla Presidenza* del 16 novembre 2022 che accompagna il disegno di legge, si v. Senato della Repubblica, XIX Legislatura, *Fascicolo Iter DDL. S. 341*, p. 5.

6. «Esclusione, sofferenza, guerra»¹⁸

Le difese degli imputati hanno necessità di inquadrare la protesta del giorno precedente da altra prospettiva. In sostanza, in quel pomeriggio si è rotto un equilibrio tra agenti e detenuti, qualcosa è degenerato il 5 aprile nel corso delle agitazioni, secondo i detenuti, concordate con il personale di polizia. Qualcosa ha determinato la rottura dell'accordo, forse le modalità della protesta che hanno suscitato una spirale di tensione reciproca. Tuttavia, finora la protesta per come ricostruita sembrerebbe essere stata condotta pacificamente, ma le difese prospettano uno scenario tutt'altro che pacifico in cui le 'teste calde' avrebbero preparato gli armamenti necessari per assaltare il reparto. Quindi, sarebbe stato necessario stanare i sobillatori e sequestrare le armi. Questa eventualità deve essere ancora provata, finora non ce ne è traccia rimanendo una percezione del personale che operava in quel momento (d'altronde ci sono anche delle contestazioni che riguardano le falsificazioni degli 'armamenti' rivenuti dagli agenti).

Eppure, per valutare il contesto in cui si trova il penitenziario, il momento dell'innescare delle reazioni del personale di polizia assume una posizione centrale perché

potrebbe costituire il *discrimen* per sostenere la legittimità del diritto di rappresaglia. Può sembrare fuorviante parlare di rappresaglia e di guerra, invece è la sola chiave di lettura che può guidarci all'interno degli spazi di pena per comprendere il ruolo assunto dalla forza. Nella descrizione di questo scenario, il processo sulla Mattanza ha un ruolo primario perché riguarda un episodio diverso dalle operazioni punitive di una squadretta ai danni di un singolo (come, per esempio, se confermate le accuse, potrebbe raccontare il processo sulle violenze nel carcere di Reggio Emilia, ovvero il sistema di gestione dei minori al Beccaria che emergerebbe in quest'ultima inchiesta). La 'perquisizione straordinaria' segna il collasso dei meccanismi di 'riproduzione' quotidiani di uno dei segmenti più complessi degli istituti carcerari. I reparti comuni sono sempre più ingolfati, zeppi di fragilità di ogni tipo, serbatoi delle marginalità eccedenti, e si reggono nel quotidiano attraverso una continua mediazione al ribasso delle condizioni di esistenza. Tutto è sospeso o distribuito in modo centellinato a fronte della pressione determinata dal crescente affollamento: assistenza medica, mediazione culturale, offerta lavorativa, opportunità di reinserimento¹⁹... La pena quindi emerge, al di là delle proiezioni giuridiche e retoriche,

¹⁸ Il titolo si riferisce alle tesi sulla guerra sull'esclusione sociale, sulla privazione dei diritti, sulla sofferenza oscura di Sergio Piro, ristampata di recente (Piro S., 2023).

¹⁹ L'ultima circolare n. 3693/6143 del 18 luglio '22 sul riordino della Media Sicurezza non è riuscita ad incidere in modo efficace sulle complessità del circuito, v. Pascali V., Romani L., Tartaglia R. (2023), si v. anche Conte P., Tartaglia R., Contenzione, disciplinamento e premialità. La riorganizzazione della Media sicurezza in carcere, 27 dicembre 2023, on line <https://www.monitor-italia.it/contenzione-disciplinamento-e-premialita-la-media-sicurezza-in-carcere/>.

nella sua funzione principale contenitiva (Verdolini V., 2022, pp. 60-80) e per assolvere in modo prestante a tale scopo i parametri da tenere sotto controllo sono ‘ordine e sicurezza’, se tutto questo non è possibile farlo attraverso gli ascensori premiali e le misure alternative (il braccio dell’esecuzione penale esterna è al collasso in regioni sovraffollate come la Campania) la forza si impone come unico strumento. In tale contesto, a fronte della povertà crescente e dell’espulsione progressiva dalla (ri)produzione economico-sociale di fette più ampie di popolazione (indigena o migrante), la moltiplicazione dei contenitori sembra essere l’unica via di uscita ipotizzata dal ‘ceto militare’ per diminuire il grado di conflittualità interna. Devono fare in fretta perché i contenitori sono già saturi. Per tali ragioni, l’esercizio della forza non può essere interpretato come un’escrecenza patologica delle istituzioni ma deve essere inquadrata come un costo bellico sistemico²⁰.

Queste considerazioni vengono condivise solo da qualche avvocato di parte civile, eppure agli occhi di chi scrive sono assolutamente lampanti anche se assorbite nella nebbia della routine quotidiana, increspate tra le carte del processo. Durante le pause concesse dal Presidente della Corte di Assise, qualcuno scappa a prendere un panino alle porte di San Tammaro, il paese più vicino lungo la strada statale 7 *bis*. La signora della salumeria ‘Colazioni e Panini’ aspetta ogni lunedì e mercoledì l’arrivo degli

avvocati. Dopo le interruzioni, si riprende dall’inizio, tutti ritornano al 6 aprile 2020 mentre nel terreno di fronte al bunker crescono i pomodori con il sole di maggio.

²⁰ *Carcere e guerra* scriveva Pavarinide scrivendo lo stato e le tecniche del conflitto nei confronti delle eccedenze umane, Pavarini M. (2015), pp., 330-333.

Bibliografia

Anastasia S. (2022), *Le pene e il carcere*, Milano, Mondadori.

Antonucci C. (2018), *Le 'Direttive vittime' e la violenza in carcere. Le direttive comunitarie in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato nel contesto della detenzione*, in *Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura dell'Osservatorio di Antigone, on line <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/le-direttive-vittime-e-la-violenza-in-carcere/>.

Baratta A. (2019), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Milano, Malteni.

Bernardi S. (2022), *Carcere e torture: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere*, in *Sistema Penale*, on line <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-8973-cautelare-tortura-carcere-santa-maria-capua-vetere>.

Chiaromonte X. (2019), *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, Milano.

D'Ancona L. (2021), *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in *Questione e giustizia*, on line <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>.

Dell'Aquila D. S., Romano L. (2020), *Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere*, in *Antigone XV.2*, pp. 126-136.

De Martino Ernesto (2019), *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, Torino, Einaudi.

Didier R. (2012), a cura di, *La penombra mentale. Interviste e conversazioni, 1965-1990*, Roma, Editori Riuniti.

Fabini G. (2022), *Polizia e migranti in città. Negoziare il confine nei contesti locali*, Roma, Carocci editore.

Faiella F., Mosconi G., Padovan D., Padovano S., Sbraccia A. (2004), *La costruzione dell'identità dell'imputato nel corso della fase dibattimentale*, in *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, a cura di Balloni A., Mosconi, G., Prina F., Milano, Franco Angeli, pp. 81-163.

Manganelli G. (2019), *Esiste Ascoli Piceno?*, Milano, Adelphi.

Miravalle M. (2019), *La salute psicofisica dei detenuti*, in Gonnella P., a cura di, *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Torino, Giappichelli, pp. 33-48.

Piro S. (2023), *Esclusione, Sofferenza, Guerra. Tesi sulla guerra sull'esclusione sociale, sulla privazione dei diritti, sulla sofferenza oscura*, a cura di Dell'Aquila D.S., Esposito A., Moscarelli R., Roma, Sensibili alle Foglie editore.

Pascali V., Romano L., Tartaglia R. (2023), *Medie sicurezze: spunti comparativi dagli osservatori di Campania ed Emilia-Romagna*, in *Nodo alla gola, XX Rapporto sulle condizioni di detenzione* a cura di Miravalle M., Scandurra A., on line

<https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/medie-sicurezze-spunti-comparativi-dagli-osservatori-di-campania-ed-emilia-romagna/>.

Pitch T. (2022), *Il malinteso della vittima*, Torino, Gruppo Abele.

Portelli A. (2008), *L'uso mitico della storia: varianti delle Fosse Ardeatine*, in *L'uso politico della storia*, a cura di Caffiero M., Procaccia M. Vero e falso, Roma, Donzelli editore.

Portelli A. (2019) *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli editore.

Verdolini V. (2022), *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci editore.